

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/1525 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2017

che modifica la decisione 2014/256/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata

[notificata con il numero C(2017) 5948]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2014/256/UE della Commissione ⁽²⁾ scade il 2 maggio 2017.
- (2) È stata effettuata una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalla decisione 2014/256/UE. È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2014/256/UE.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2014/256/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo “prodotti di carta trasformata” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2020.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 24).